

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 18 dicembre 2012

Oggetto: Contributi per il finanziamento dell'ASPI

Circolare numero 034/2012

In sintesi

Come anticipato nella nostra Circolare n.13/2012 ricordiamo che, al fine di finanziare la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) sostitutiva della disoccupazione, dal 01.01.2013 vengono incrementati i contributi previdenziali per i rapporti di apprendistato e per i rapporti a tempo determinato. Inoltre viene introdotto un nuovo contributo previdenziale per le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse dalle dimissioni.

Segnaliamo che ad oggi non è stata prorogata la norma che consente l'iscrizione nelle liste di mobilità per i dipendenti licenziati individualmente (la c.d. piccola mobilità). In conseguenza gli sgravi per l'assunzione e/o la trasformazione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità ex Legge 236/1993 competono fino al 31.12.2012 salvo proroga.

Approfondimento

La riforma del lavoro ha previsto l'introduzione, a decorrere dal nuovo anno, di nuove contribuzioni previdenziali a carico del datore di lavoro volte a finanziare il nuovo ammortizzatore sociale (ASPI) che sostituirà l'indennità di disoccupazione ordinaria (con requisiti normali e ridotti) e quella speciale per l'edilizia.

A tal fine, ferma restando la contribuzione previdenziale sinora dovuta, sono state introdotte le seguenti ulteriori contribuzioni con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 01.01.2013 (competenza gennaio, versamento febbraio):

- Contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione per apprendisti e soci di cooperativa:

il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari al 1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ora dovuto anche per gli apprendisti che ne erano esclusi sino al 31.12.2012 in quanto non beneficiavano della indennità di disoccupazione. Dal 01.01.2013 avranno diritto anch'essi all'ASPI. L'estensione opera anche nei confronti delle cooperative di produzione e lavoro ex DPR 602/1970 per i soci lavoratori dipendenti.

Tale estensione non si applica invece con riferimento ai lavoratori assunti dalle liste di mobilità ancorché la normativa sulla misura dei contributi rimandi a quella prevista per gli apprendisti.

- Contributo addizionale per i rapporti di lavoro a termine:

il contributo, che è pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, viene applicato per tutti i rapporti di lavoro a termine anche se stipulati prima del 01.01.2013. Sono esclusi i lavoratori assunti per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, quelli stagionali e gli apprendisti (che peraltro non sono rapporti a termine). La norma prevede che il contributo addizionale venga restituito, nei limiti di 6 mensilità, qualora il datore di lavoro trasformi il rapporto a tempo indeterminato ovvero riassuma il lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a termine.

- Contributo di licenziamento:

il contributo è dovuto per tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni intervenuti a decorrere dal 01.01.2013. In queste ipotesi è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore fino ad un massimo di 3 anni (il contributo massimo è pari pertanto a 1,5 mensilità di trattamento mensile ASPI – circa 1.700,00€).

Nell'ipotesi di rapporti di lavoro a tempo determinato trasformato senza interruzione in contratti a tempo indeterminato, nel computo di detta anzianità aziendale vanno esclusi i periodi di lavoro a termine. Analoga esclusione opera anche nel caso di contratto a tempo indeterminato stipulato entro 6 mesi dalla cessazione di un precedente contratto a termine.

Il contributo è dovuto anche nei casi di interruzione del rapporto di apprendistato diversi dalle dimissioni del lavoratore, ivi compresa la mancata trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato.

Tale contributo non è dovuto – fino al 31.12.2016 – nell'ipotesi di licenziamenti collettivi (procedure di mobilità) nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto a versare il contributo di ingresso alla mobilità. Inoltre, tale contributo non è dovuto anche nelle ipotesi di:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Infine diamo conto delle indicazioni contenute in una recentissima circolare Inps, la numero 137 del 12 dicembre 2012 appena diffusa. Secondo le indicazioni dell'Istituto *“gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 33, co. 23, legge 12 Novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012; cfr. circolare n. 49 del 29 marzo 2012); l'applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata.”*

In tale contesto ricordiamo che l'iscrizione nelle liste di mobilità può avvenire, sia nel caso di licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/1991, sia nel caso di licenziamenti individuali per riduzione o cessazione di attività o di lavoro ai sensi della legge 236/1993. La seconda ipotesi di iscrizione citata è soggetta a proroga annuale, ma ad oggi il legislatore non ha ancora disposto alcuna proroga per il 2013.